

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 417

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

NICOLOSI

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 416 DEL CODICE PENALE (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE); PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, E 317 DEL CODICE PENALE (CONCUSSIONE CONTINUATA); PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 317 DEL CODICE PENALE (CONCUSSIONE); PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, E 323, CAPOVERSO, DEL CODICE PENALE (ABUSO D'UFFICIO, CONTINUATO); PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 319 E 319-bis DEL CODICE PENALE (CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO, AGGRAVATA); PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 7 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195 E 4 DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659 (VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI); PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 319 E 319-bis DEL CODICE PENALE (CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO, AGGRAVATA); PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 7 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195 E 4 DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659 (VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 353 DELLO STESSO CODICE (TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(CONSO)

l'11 giugno 1993

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 9 giugno 1993.

Per il tramite del procuratore generale presso la Corte di appello, il procuratore della Repubblica legittimato alle indagini, mi ha inviato l'allegata richiesta di auto-

rizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

*Il Ministro
CONSO*

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Roma

Palermo, 3 giugno 1993.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di NICOLOSI Rosario, nato ad Acireale il 28 luglio 1942 - deputato.

Il pubblico ministero, letti gli atti del procedimento penale n. 6280/92 N.C., instaurato nei confronti di Nicolosi Rosario ed altri per i reati di cui agli articoli 416 del codice penale; articolo 317 del codice penale; articoli 319 e 319-bis del codice penale; articolo 353 del codice penale; articoli 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659, osserva quanto segue.

Premessa.

Nell'ambito di distinti procedimenti, avviati da questo ufficio, sono state sviluppate indagini volte a far luce sul sistema di gestione dei pubblici appalti in Sicilia.

In particolare, nel procedimento penale n. 2789/90 N.C., emergeva un'imponente mole di elementi probatori circa un'associazione di tipo mafioso dedita al controllo degli appalti pubblici in Sicilia facente capo all'imprenditore Angelo Siino.

E sulla base di tali elementi in data 9 luglio 1991 e 17 febbraio 1992 venivano emesse dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei Siino e di altri soggetti ritenuti appartenenti alla medesima associazione, tra i quali il geometra Giuseppe Li Pera, capo area per la Sicilia della Rizzani De Eccher s.p.a..

In data 16 maggio 1992 veniva poi disposto il rinvio a giudizio di Siino Angelo, Farinella Cataldo, Falletta Alfredo, Li Pera Giuseppe, Buscemi Vito e Cascio Ro-

sario, per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale (tutti in stato di custodia cautelare in carcere, tranne il Farinella resosi latitante).

Di tale processo sta attualmente celebrandosi il dibattimento.

Nel contempo, nell'ambito di separato procedimento (n. 6280/92 N.C.-Direzione distrettuale antimafia), avente a prevalente oggetto l'aspetto della corruzione politico-amministrativa, erano state già svolte approfondite ed ampie indagini sulla S.I.R.A.P. s.p.a., società a capitale pubblico con sede in Palermo che risultava avere un ruolo importante nel sistema di illecita manipolazione dei pubblici appalti.

Tale procedimento, inizialmente fondato soprattutto su indizi e spunti investigativi offerti da numerose intercettazioni telefoniche, si arricchiva di consistenti e concreti elementi probatori allorquando intraprendevano la propria collaborazione con la giustizia alcuni esponenti di spicco di Cosa Nostra (Leonardo Messina, Giuseppe Marchese, Giovanni Drago e Baldasare Di Maggio), i quali rivelavano l'evoluzione dei rapporti tra l'organizzazione mafiosa ed il mondo imprenditoriale e la progressiva acquisizione da parte di Cosa Nostra di un ruolo di maggior peso nel sistema di spartizione e manipolazione degli appalti.

Di notevole rilievo, specialmente sul versante della corruzione politica-amministrativa, si rivelavano poi le dichiarazioni di Giuseppe Li Pera che, nel medesimo periodo iniziava anch'egli a collaborare con l'autorità giudiziaria, descrivendo il sistema illecito di gestione lottizzatoria degli appalti, imperniato sul pagamento di tangenti ed all'interno del quale venivano applicate ben precise regole, con lo svolgimento di ben individuate funzioni da parte di politici, pubblici funzionari, imprenditori, progettisti, direttori di lavori, eccetera.

Il quadro veniva poi ulteriormente supportato dalle dichiarazioni di alcuni imprenditori i quali, seppur più cautamente e con aperture diversificate, riferivano

fatti e circostanze concernenti l'illecito sistema di gestione delle gare di appalto pubbliche ed il ruolo svolto all'interno di tale sistema da imprenditori ed esponenti di partiti politici.

Sulla base di tali elementi si perveniva all'individuazione di gravi indizi in ordine ai reati di associazione di tipo mafioso pluriaggravata ed illecita concorrenza continuata nei confronti di undici indagati (Riina Salvatore, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Brusca Emanuele, Modesto Giuseppe, La Barbera Michelangelo, Lipari Giuseppe, Buscemi Antonino, Martello Francesco, Zito Giuseppe e Lodigiani Vincenzo), in ordine al reato di associazione per delinquere aggravata finalizzata alla manipolazione di appalti pubblici nei confronti di dodici indagati (Martello Francesco, Zito Giuseppe, Lodigiani Vincenzo, Ciaravino Antonino, Moscoloni Maurizio, Barbaro Gaspare, Salamone Filippo, De Eccher Claudio, Delfendi Gianfranco, Cani Vincenzo, Favro Domenico e Lombardo Salvatore) ed in ordine al reato di corruzione continuata nei confronti di sette indagati (De Eccher Claudio, Delfendi Gianfranco, Orlando Stefano, Giglia Medardo, Flore Bruno, Fonte Raffaele e De Riso Di Carpinone Nicola).

Quest'ufficio pertanto, in data 17 maggio 1993, presentava richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare, integralmente accolta dal giudice per le indagini preliminari che provvedeva in conformità con ordinanza del 25 maggio 1993.

Nell'ambito del medesimo procedimento emergevano, inoltre, elementi probatori a carico dell'onorevole Rosario Nicolosi circa un suo diretto coinvolgimento nel sistema di illecita gestione dei pubblici appalti in Sicilia, e circa alcune sue specifiche condotte illecite relative alla ricezione di tangenti per favorire l'aggiudicazione di appalti ad imprese preventivamente prescelte.

Mentre per ciò che concerne il quadro probatorio relativo all'associazione per delinquere di cui l'onorevole Nicolosi avrebbe fatto parte si rinvia alla allegata ordinanza n. 6280/92 N.C.-direzioni distrettuale antimafia emessa dal giudice

per le indagini preliminari di Palermo in data 25 maggio 1993 (che qui deve intendersi richiamata quale parte integrante della presente richiesta), si illustrano di seguito gli elementi di prova specificamente riguardanti la posizione dell'onorevole Nicolosi.

CAP. 1. - Il ruolo dell'onorevole Nicolosi nel sistema di gestione degli appalti secondo le fonti di prova.

Secondo le convergenti dichiarazioni rese da Giuseppe Costanzo, Giuseppe Li Pera e Leonardo Messina, l'onorevole Rosario Nicolosi, specialmente nel periodo in cui rivestì la carica di presidente della regione siciliana, era pienamente inserito nel sistema di illecita spartizione e manipolazione degli appalti.

Secondo tale ricostruzione, egli infatti, da un lato strumentalizzava i propri poteri per influire sui flussi di finanziamento destinati alle opere pubbliche e, dall'altro, si avvaleva di suoi referenti « esterni » (specialmente dell'imprenditore agrigentino Filippo Salamone) per i necessari collegamenti con il mondo imprenditoriale.

I dichiaranti, peraltro, non si sono limitati a rivelare la funzione svolta da Nicolosi nell'ambito del sistema di illecita gestione degli appalti, ma hanno anche riferito alcuni singoli, specifici episodi di « tangenti » ricevute dall'onorevole Nicolosi per favorire l'aggiudicazione di lavori pubblici all'imprenditore « corruttore ».

Appare pertanto necessario riportare per estratto le più significative dichiarazioni rese dalle fonti di prova a carico dell'onorevole Nicolosi.

1. - Dichiarazioni rese da Giuseppe Li Pera.

Giuseppe Li Pera, già capo area per la Sicilia della Rizzani De Eccher s.p.a., imputato del reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale nell'ambito del procedimento penale n. 2789/90 N.C. dianzi ricordato, ha intrapreso nell'estate 1992 a collaborare con la giustizia (si veda quanto

evidenziato nel capitolo I paragrafo 1 e nel capitolo II paragrafo 7 dell'ordinanza emessa in data 25 maggio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, allegata alla documentazione trasmessa).

Egli, fin dal primo interrogatorio reso al pubblico ministero di Catania (13 giugno 1992), rivelava l'esistenza di un « comitato d'affari » preposto alla manipolazione degli appalti per le opere pubbliche da aggiudicare in Sicilia.

Il Li Pera — in particolare — dichiarava che tali appalti venivano « pilotati » grazie ad un complesso ed efficace meccanismo di gestione che coinvolgeva tre diverse categorie di soggetti, ciascuna con un ben preciso ruolo. Per rendere plasticamente lo schema di tale meccanismo egli faceva riferimento ad un « triangolo » di rapporti che interessava il livello politico, il livello imprenditoriale e quello dei funzionari degli enti appaltanti e finanziatori.

Era soprattutto nell'interrogatorio reso a questo ufficio il 4 febbraio 1993 che il Li Pera forniva un quadro completo del sistema.

Dichiarava Li Pera che l'imprenditore che voglia intercettare una porzione di un flusso di spesa per opere pubbliche (di cui sia venuto a conoscenza), una volta individuata una specifica opera pubblica finanziabile, si rivolge al politico « adatto ».

Talvolta l'uomo politico viene investito per procurare i finanziamenti per una determinata opera pubblica, la cui esigenza viene artatamente « creata » al fine di agevolare l'impresa specializzata in un determinato tipo di lavori.

Altre volte occorre « agganciare » il politico di riferimento di un determinato ente appaltante, quello cioè che è in grado di influire sulle varie fasi dell'*iter* amministrativo-burocratico dell'appalto (e perfino sulla stessa formulazione dei bandi di gara), eventualmente avvalendosi dei propri uomini posti al vertice dell'ente.

Altrettanto essenziale è poi che l'imprenditore possa contare su persone « fidate », oltre che presso gli enti finanziatori e le « stazioni » appaltanti, anche nella fase di progettazione e di esecuzione

dei lavori, nonché di collaudo dei lavori, essendo imprescindibile che il progettista-direttore dei lavori e i collaudatori agevolino taluni meccanismi fraudolenti messi in atto dall'impresa, finalizzati anche a costituire i « fondi neri » necessari per il pagamento delle tangenti destinate a politici e pubblici amministratori.

Altro ruolo importante dei funzionari della stazione appaltante è quello di fornire in anticipo all'imprenditore l'elenco delle altre imprese invitate. L'imprenditore avrà così tutto il tempo di contattarle per chiedere loro di assumere una condotta non concorrenziale (che può realizzarsi o non partecipando alla gara ovvero presentando un'offerta « d'appoggio », e cioè concordata).

Secondo la prassi — aggiungeva Li Pera — nessun imprenditore nega il rilascio del cosiddetto « pass ». È infatti regola comunemente osservata nel mondo imprenditoriale che l'appalto sia aggiudicato all'impresa che si è interessata con successo al finanziamento dell'opera. Inoltre, ogni imprenditore sa che il rifiuto di concedere il « pass » comporterebbe varie forme di rappresaglia, sia commerciale, sia nell'esecuzione dei lavori (specie con la stazione appaltante e con il direttore dei lavori).

Nel caso in cui, però, qualche impresa contattata non conceda il « pass » richiesto, l'impresa interessata si rivolge ad una impresa più importante che in ciascuna realtà territoriale ha la funzione, per potenza economica e collegamenti politici, di esercitare una funzione di regolamentazione e risoluzione dei contrasti.

Questa funzione in Sicilia, secondo Li Pera, è attualmente esercitata dall'imprenditore agrigentino Filippo Salamone, il quale da diversi anni a questa parte avrebbe ricevuto una sorta di delega in questo senso dall'imprenditore catanese Mario Rendo, che prima di lui svolgeva tale funzione (per una specifica disamina della posizione del Salamone si rinvia al cap. V paragrafo 3 dell'ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari di Palermo sopra citata, in forza della quale al Salamone è stata applicata la misura della custodia cautelare

in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla manipolazione di pubblici appalti).

A riprova del ruolo nevralgico rivestito dal Salamone, legato non solo al livello imprenditoriale ma anche e soprattutto a quello politico, il Li Pera nel medesimo interrogatorio aggiungeva: « L'importanza del Salamone deriva anche dai suoi collegamenti con politici siciliani che a livello regionale sono rappresentati dall'onorevole Nicolosi Rino e dall'onorevole Placenti Salvatore ».

* * *

Secondo Li Pera, nel sistema sopra descritto l'onorevole Rosario Nicolosi ha ricoperto, specie in virtù di tale rapporto « preferenziale » con il Salamone, un ruolo di rilievo.

Nell'interrogatorio del 27 agosto 1992 egli infatti evidenziava la natura di tale legame: « Ritornando al discorso del comitato d'affari per la gestione di tutti gli appalti in Sicilia, posso dirle che il Filippo Salamone è stato scelto come punto di riferimento del « sistema » in relazione al fatto che egli è molto amico del cavalier Rendo (il vecchio), dell'onorevole Rino Nicolosi (ex presidente della regione siciliana) e di Totò Placenti (ex assessore regionale al territorio e ambiente) ».

E nell'interrogatorio del 18 maggio 1993 precisava che di tali collegamenti tra il Salamone e l'onorevole Nicolosi aveva appreso dall'imprenditore agrigentino Iacopelli Procopio.

D'altra parte, l'onorevole Nicolosi per influire sul sistema di manipolazione degli appalti non si avvaleva soltanto del Salamone.

Nell'interrogatorio del 15 giugno 1992 Li Pera infatti dichiarava: « A proposito del sistema degli appalti in Sicilia e del « triangolo » politici, funzionari, imprenditori, voglio segnalare che è noto a tutti quelli che lavorano nel settore degli appalti in Sicilia che l'avvocato Mazzei di Palermo è uno di coloro che negoziano gli appalti a nome dei politici, e in particolare dell'onorevole Salvatore Lombardo

del P.S.I. e dell'onorevole Rino Nicolosi della D.C.

È lui il rererente al quale ci si rivolge per gli appalti del finanziamento dei quali si interessano l'onorevole Nicolosi e l'onorevole Salvatore Lombardo ».

Nell'interrogatorio del 22 febbraio 1993 Li Pera ritornava sul legame tra Nicolosi e Mazzei, che egli infatti definiva « il *lobbyista* degli onorevoli Rino Nicolosi e Turi Lombardo », precisando che col termine « *lobbyista* » intendeva dire che « Mazzei era la persona attraverso la cui mediazione i predetti politici « vendevano » gli appalti a vantaggio di determinate imprese mediante la corresponsione di correlative tangenti ».

Il Li Pera peraltro, lungi dal limitarsi a fornire indicazioni generiche, riferiva specifici episodi di appalti manipolati proprio per l'interessamento del Salamone, del Mattei e dell'onorevole Nicolosi.

Nell'interrogatorio del 18 maggio 1993, infatti, dichiarava: « A proposito della gara di appalto per il restauro del Duomo di Monreale, ricordo che poiché il progetto era stato redatto dalla FIAT ENGINEERING, una società di progettazione del gruppo FIAT, si pensava che l'appalto sarebbe stato aggiudicato ad una impresa del gruppo FIAT, in particolare alla IMPRESIT, se rammento bene.

Improvvisamente fui convocato da Claudio De Eccher a Roma nella sede dell'impresa per un incontro con due funzionari della FONDEDILE s.p.a., Sandro Coluantonio e Raffaele Catapano.

Costoro ci dissero che tramite l'avvocato Mazzei avevano chiuso con l'onorevole Rino Nicolosi gli accordi per l'aggiudicazione del predetto appalto alla FONDEDILE, e ci chiesero quindi il « pass ».

Si trattava di un periodo in cui vi era una crisi del governo regionale, gli assessori avevano dato le dimissioni e l'onorevole Nicolosi aveva assunto tutte le deleghe assessoriali.

Successivamente, rientrata la crisi, divenne assessore ai beni culturali l'onorevole Lombardo, il quale mal sopportava che un gara di appalto rientrante nella competenza del suo assessorato fosse stata

« trattata » dal Nicolosi. E dunque gli accordi tra la FONDEDILE e l'onorevole Nicolosi saltarono ».

Uno specifico episodio, quindi, che comprova comunque — a prescindere dall'esito della vicenda — che l'onorevole Nicolosi, avvalendosi in modo illecito dei propri poteri di presidente della regione, aveva acquisito un importante ruolo nel sistema di illecita manipolazione degli appalti in Sicilia.

2. - Dichiarazioni rese da Giuseppe Costanzo.

Rilevanti e specifici elementi di accusa nei confronti del Nicolosi sono poi contenuti nelle dichiarazioni rese dall'imprenditore catanese Giuseppe Costanzo il quale, dopo la morte del padre (il noto cavaliere del lavoro Carmelo Costanzo), ha assunto la direzione dell'omonimo gruppo imprenditoriale, che è attualmente uno dei più forti a livello regionale e che nel passato è stato tra i primi a livello nazionale.

Il Costanzo, presentatosi spontaneamente a magistrati di questo ufficio, ha infatti fornito preziose indicazioni « dall'interno » circa le regole ed i protagonisti del sistema di illecita manipolazione degli appalti di opere pubbliche (v. cap. II paragrafo 8 dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Palermo del 25 maggio 1993 sopra citata).

Tali dichiarazioni, contenenti anche l'esposizione di vicende da lui personalmente vissute, hanno così contribuito a precisare meglio e a rafforzare la fondatezza della ricostruzione generale fatta da Li Pera.

Ma ciò che qui è più importante rilevare è che il Costanzo, a differenza di Li Pera, ha riferito specifici episodi, da lui personalmente vissuti, di diretto coinvolgimento del Nicolosi nel sistema di manipolazione degli appalti e di ricezione di tangenti, la cui dazione era direttamente correlata ad illeciti interventi per favorire l'aggiudicazione di gare d'appalto al gruppo Costanzo.

Il Costanzo già in data 29 marzo 1993 tratteggiava — seppur per linee generali — quello che egli stesso definiva il « sistema illecito di spartizione lottizzatoria degli appalti » operante in Sicilia, secondo caratteristiche analoghe a quelle già prospettate da Giuseppe LI PERA.

Egli in particolare riconosceva un ruolo centrale ai politici in grado di garantire, dietro il versamento di somme di denaro, l'aggiudicazione di un determinato appalto all'impresa previamente prescelta.

Più preciso era poi il Costanzo quando si ripresentava il 5 aprile 1993.

Dopo aver affermato che « per acquisire lavori pubblici bisogna pagare, o si sottosta al ricatto o non si lavora », riferiva numerosi episodi di illecita manipolazione degli appalti da parte di uomini politici in cambio del pagamento di tangenti.

Al riguardo dell'onorevole Nicolosi, affermava: « In Sicilia, come ho detto in precedenza, nell'ambiente imprenditoriale un ruolo predominante viene svolto dall'imprenditore Filippo Salamone.

Tale ruolo è dovuto alla sua vicinanza all'onorevole Rino Nicolosi, vicinanza nota nel nostro ambiente.

Ricordo che tra i tanti l'imprenditore Graci di Catania lamentava spesso che il Salamone, proprio grazie al suo collegamento con l'onorevole Rino Nicolosi, aveva acquistato nel mercato siciliano un peso che non era proporzionato alle capacità della sua impresa.

L'onorevole Rino Nicolosi, quando era presidente della regione siciliana aveva un notevole potere per orientare l'aggiudicazione delle gare a favore di imprese che egli intendeva privilegiare.

Ricordo che mio padre consegnò all'onorevole Nicolosi 100 milioni in occasione delle elezioni svoltesi nell'anno 1985, ed altri 100 milioni in occasione delle elezioni svoltesi nell'anno 1988.

In precedenza nell'anno 1984, se mal non ricordo, l'onorevole Rino Nicolosi mi chiese di acquistare una quota delle azioni del CLUB CALCIO CATANIA che si trovava in difficoltà. Io, che pure non avevo

alcun interesse a tale operazione, acquistai azioni per un totale di 200 milioni circa in quanto l'onorevole Nicolosi mi disse che in futuro avrebbe fatto in modo di agevolare le imprese del nostro gruppo nelle gare di appalto.

Si trattò di un'operazione in perdita, così come io avevo previsto. Ma non mi sentii di fare uno sgarbo all'onorevole Nicolosi temendo che un rifiuto potesse provocare azioni ritorsive.

Dopo la morte di mio padre mi recai diverse volte dall'onorevole Nicolosi, chiedendogli di interessarsi per favorire l'aggiudicazione di qualche gara d'appalto alle imprese del nostro gruppo. Dopo vari incontri ebbi l'impressione che egli temporeggiasse; devo confessare che persi la pazienza e, in una occasione, gli ricordai che mio padre aveva finanziato le sue campagne elettorali versandogli ingenti somme e che io stesso avevo subito una perdita economica per l'acquisto delle azioni del CLUB CALCIO Catania da lui richiestomi.

Il Nicolosi mi disse di stare calmo e mi promise che ad una impresa del mio gruppo sarebbe stata aggiudicata la gara per l'insediamento di un centro artigianale a Trecastagni.

A tal fine mi disse di raccordarmi con l'imprenditore Filippo Salamone.

Il giorno seguente io mi incontrai dunque con il Salamone il quale, quando gli riferii il discorso avuto con Nicolosi, non « fece una piega » e mi disse che aveva bisogno di qualche giorno di tempo per studiare la situazione e verificare la disponibilità delle altre imprese a concedermi il « pass ».

Dopo circa una settimana, il Salamone mi disse che vi erano delle difficoltà in quanto alcune imprese non intendevano concedermi il « pass ».

In un primo momento io non mi fidai della risposta del Salamone, sospettando che potesse trattarsi di un « giochetto » ordito ai miei danni da lui e dal Nicolosi.

Incaricai quindi l'ufficio gare del mio gruppo di verificare autonomamente la disponibilità delle altre imprese interessate a partecipare alla gara. In effetti potei

verificare che tre imprese, la SOMAC s.p.a., la SIRI s.p.a. e la ITALSCO s.p.a. non erano disponibili a concederci il « pass ».

A questo punto mi rincontrai con il Salamone e gli chiesi consiglio sul da farsi. Il Salamone mi disse che dovevo presentare un'offerta con un ribasso molto alto, che mi consentisse di aggiudicarmi la gara superando la concorrenza.

Mi specificò che quella gara concerneva l'aggiudicazione di un primo lotto di lavori per un importo di sei miliardi e che l'impresa che si fosse aggiudicata quel lotto avrebbe avuto la possibilità prevista dalla legge di aggiudicarsi anche i lotti successivi per un importo globale di 60 miliardi.

Sicché la convenienza dell'operazione non doveva essere misurata in relazione a quella specifica gara di appalto ma in relazione all'importo complessivo di tutti gli altri appalti automaticamente agganciati al primo.

Il Salamone disse che non potevamo fare una brutta figura con Nicolosi e che io dovevo aggiudicarmi a tutti i costi quella prima gara d'appalto perché l'affare complessivo era di 60 miliardi.

Non mi fu specificato l'importo della tangente che doveva essere pagata. Comunque l'importo *standard* delle tangenti per lavori di questo tipo si aggira intorno al 3 per cento.

La gara fu in effetti aggiudicata il 18 marzo 1991 all'impresa del gruppo Costanzo in raggruppamento con la ESIT s.p.a.

I titolari di quest'ultima impresa non erano al corrente dell'illecito, e furono da noi associati nella misura del 20 per cento in quanto avevamo bisogno di una impresa locale che si occupasse dei movimenti terra e dei lavori in cantiere.

I lavori non sono stati ancora consegnati in quanto gli adempimenti amministrativi, che dovevano essere posti in essere dall'amministrazione comunale di Trecastagni, non sono stati ancora esauriti.

La tangente non è stata ancora pagata.

Credo sia importante sottolineare che l'onorevole Nicolosi aveva il potere di garantire il finanziamento dei lotti successivi per la realizzazione dell'insediamento di Trecastagni. Quindi qualora io non avessi pagato la tangente pattuita, egli avrebbe potuto bloccare i finanziamenti per i restanti 54 miliardi.

L'aggiudicazione della prima gara d'appalto per l'importo di 6 miliardi rappresentava quindi la prima tappa di una operazione più complessa, nella quale l'onorevole Nicolosi avrebbe dovuto svolgere un ruolo centrale.

La tangente avrebbe dovuto essere pagata dopo l'installazione del cantiere e dopo avere ottenuto l'anticipazione prevista dal contratto di appalto ».

Il Costanzo si presentava nuovamente davanti a magistrati di questo ufficio in data 5 maggio 1993, rendendo dichiarazioni più dettagliate e suscettibili di riscontro.

In tale occasione circostanziava lo svolgersi della vicenda relativa all'appalto di Trecastagni e, nel contempo, forniva ulteriori dati per individuare meglio il ruolo ricoperto dall'onorevole Nicolosi all'interno del sistema di illecita manipolazione dei pubblici appalti in Sicilia.

Innanzitutto riferiva luogo e modalità della consegna di denaro (cento milioni di lire) effettuata dal padre direttamente al Nicolosi nel 1985: « Il denaro fu pagato in contanti da mio padre al Nicolosi in presenza mia e di mio cognato. Daniele Rodogno, in casa dell'..... *omissis*, comune amico, che aveva curato, come mi disse mio padre, quell'incontro. Più precisamente debbo fare rilevare che io non assistetti alla materiale consegna del denaro, perché ricordo che a tal fine mio padre si appartò con il Nicolosi in una stanza diversa da quella in cui tutti quanti ci trovavamo.

Sia io che mio cognato, già nel momento in cui ci eravamo recati in casa dell'..... *omissis*, conoscevamo le ragioni dell'incontro ».

Circa l'acquisto delle azioni del CLUB CALCIO CATANIA precisava: « Ricordo, rettificando in questi termini quanto ri-

sulta dal verbale delle dichiarazioni da me rese il 5 aprile 1993, che l'acquisto delle azioni del CLUB CALCIO CATANIA avvenne non nel 1984 ma nel 1985, e comunque in epoca successiva all'incontro avvenuto in casa dell'..... *omissis*, del quale ho sopra riferito. La proposta di acquisto dei titoli azionari mi venne fatta per la prima volta dal mio amico Angelo Attaguile, già allora interessato alle sorti del CLUB CALCIO CATANIA del quale sarebbe divenuto, successivamente, presidente. Rifiutai quella proposta perché non ero animato da alcuna velleità « calcistica » e perché sotto il profilo economico ritenevo, come ho già avuto modo di chiarire, che si trattasse di un'operazione sicuramente disastrosa.

Dovetti, tuttavia, ritrattare il mio rifiuto quando, nella stessa giornata dell'incontro da me avuto con Attaguile, e precisamente alle ore 24,00, fui raggiunto da una telefonata di Rino Nicolosi, il quale insistette affinché acquistassi quei titoli di partecipazione sociale, pronunciando testualmente le seguenti parole: "... non ti preoccupare che avrai un ritorno ..." ».

In ordine all'incontro con l'onorevole Nicolosi, avente ad oggetto l'appalto di Trecastagni, il Costanzo inoltre dichiarava: « Debbo precisare che il Nicolosi non mi fece una esplicita richiesta di pagamento di « tangenti », ma tale pagamento rientrava in una tacita e costante intesa a fronte di incontri di questo tipo con uomini politici secondo una prassi che si era ormai consolidata stabilmente.

La tangente, di solito pari al 3 per cento dell'importo complessivo del finanziamento che si riusciva ad ottenere, veniva pagata ratealmente di regola al momento dell'aggiudicazione, al momento della consegna dei lavori ed, eventualmente, in relazione agli accenti sul prezzo di appalto corrisposti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori ed in conformità alle previsioni del contratto e del capitolato ».

Il Costanzo, quindi, dopo avere ammesso che il rapporto di scambio con il Nicolosi tangente-appalto, lungi dal costituire uno sporadico episodio, era invece

manifestazione di una solida prassi assai diffusa, collocava l'incontro con il Nicolosi alla fine del 1990 e comunque in epoca di poco antecedente alla pubblicazione del bando di gara per l'appalto (che infatti è del 12 gennaio 1991).

Infatti, precisava in proposito: « Quando io mi recai dal Nicolosi per una generica richiesta di aiuti per l'impresa del mio gruppo, nulla sapevo in ordine a questi lavori che avrebbero dovuto essere realizzati a Trecastagni, dei quali ebbi notizia per la prima volta, proprio dal mio interlocutore e sui quali, naturalmente, subito dopo cercai di assumere tutte le informazioni che mi interessavano ».

Il Costanzo, inoltre, meglio precisava quale fosse il ruolo dell'onorevole Rino Nicolosi nel sistema di illecita manipolazione degli appalti e quali fossero i rapporti di quest'ultimo con l'imprenditore Filippo Salamone: « A mio avviso, il Salamone era soltanto un referente esterno del Nicolosi nell'ambito del mondo degli imprenditori ».

Non si tratta di un'opinione personale per tre diverse ragioni.

Innanzitutto perché la funzione di direzione di tutto il sistema degli appalti pubblici siciliani, da parte del Nicolosi, era fin troppo nota a tutti gli imprenditori; in secondo luogo, perché ho tratto una precisa conferma di quanto ho appena detto dalla sicurezza con cui il Nicolosi mi indicò i lavori che mi sarebbero stati aggiudicati a Trecastagni; infine perché, se il Nicolosi poteva avere un potere effettivo sul Salamone, nessuna rilevante funzione per contro avrebbe potuto svolgere nel sistema di gestione degli appalti il Salamone senza l'appoggio, o, peggio ancora, contro la volontà del Nicolosi ».

Il Costanzo evidenziava poi che il Nicolosi manteneva un « rapporto privilegiato », oltre che con il Salamone, anche con l'imprenditore catanese Mario Rendo, rapporto privilegiato della cui esistenza aveva appreso dal padre Carmelo e di cui aveva avuto conferma anche dalla rilevata frequentazione, da parte dell'onorevole Nicolosi, degli uffici dell'impresa Rendo.

3. - Dichiarazioni rese da Leonardo Messina.

Anche il noto collaboratore di giustizia Leonardo Messina ha reso utili dichiarazioni in ordine al sistema di manipolazione degli appalti pubblici in Sicilia, con speciale riguardo al progressivo condizionamento del sistema stesso da parte di Cosa Nostra (si veda quanto evidenziato nel Cap. I e nel Cap. II paragrafo 3 dell'ordinanza del 25 maggio 1993 del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, allegata agli atti).

Nell'interrogatorio del 10 dicembre 1992 il Messina riferiva che Siino Angelo, insieme a Modesto Giuseppe, aveva l'incarico di occuparsi, per conto di Cosa Nostra, della gestione dei pubblici appalti e pertanto manteneva i rapporti con le singole realtà locali mediante vari « uomini d'onore » designati dalle singole « commissioni provinciali » dell'organizzazione.

Designato per la provincia di Caltanissetta era proprio Leonardo Messina. Il suo compito consisteva, pertanto, nell'impartire direttive agli imprenditori della zona che concorrevano nei vari appalti, indicando loro la condotta cui attenersi in ordine alla partecipazione alla gara e circa l'eventuale « offerta d'appoggio » in favore dell'impresa già scelta per l'aggiudicazione.

Secondo Messina, il Siino aveva convocato varie riunioni con gli imprenditori locali in tutte le provincie della Sicilia.

In queste riunioni agli imprenditori erano stati indicati i referenti dell'organizzazione alle cui direttive ed alle cui indicazioni essi avrebbero dovuto attenersi allorché dovevano concorrere alle gare d'appalto.

Il Messina, nel medesimo interrogatorio, precisava che il controllo degli appalti da parte di Cosa Nostra era molto serrato e dipendeva direttamente dall'organo supremo dell'organizzazione (la cosiddetta « regione »):

« Gli imprenditori si attenevano e si attengono scrupolosamente a tali direttive ed indicazioni del Siino e degli altri refe-

renti da lui indicati, in quanto il sistema degli appalti è gestito da Cosa Nostra secondo il seguente ordine gerarchico.

Al vertice vi sono Riina Salvatore e la « regione ». Subito al di sotto vi sono Siino Angelo, Modesto Giuseppe e Calà Calogero. Questi ultimi tre sono quelli che nell'interesse di Cosa Nostra e per volontà di Riina e della « regione » realizzano al massimo livello la regia degli appalti. Quando parlo di regia intendo dire che costoro seguono gli appalti dalla fase del finanziamento delle pubbliche amministrazioni competenti alla fase delle gare e quindi alla fase della esecuzione delle opere.

Nella prima fase, cioè quella del finanziamento, il Siino e gli altri intrattengono personalmente rapporti con quegli esponenti del mondo politico e delle pubbliche amministrazioni interessate che svolgono un ruolo ai fini dell'approvazione del finanziamento. Già in questa fase ed ancor prima dello svolgimento della gara i pubblici amministratori ed i politici ricevono le tangenti di loro spettanza con somme provenienti dall'impresa destinata ad aggiudicarsi l'appalto finanziato.

Nella seconda frase, cioè quella dello svolgimento della gara, viene predeterminata l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa previamente prescelta, mediante una manipolazione della gara le cui modalità naturalmente sono diverse a seconda del tipo di gara.

Nella maggior parte delle gare che si svolgono con il sistema della licitazione privata, la manipolazione avviene mediante la preventiva determinazione dei ribassi che ciascuna impresa deve indicare nella sua offerta ».

Il Messina precisava però che il controllo degli appalti da parte di Cosa Nostra non era totalizzante:

« Nell'ambito del sistema di gestione degli appalti di interesse della « Regione », così come ho riferito alle SS.LL., il ruolo degli imprenditori è sempre subordinato alla « regione », al Siino ed ai referenti di Cosa Nostra territorialmente competenti anche quando essi prestano le forme di collaborazione che ho pure descritte.

Il ruolo degli imprenditori è del tutto autonomo nel caso in cui essi curano direttamente i contatti con gli uomini politici i pubblici amministratori e gli altri imprenditori, per tutti quegli appalti che non interessano la « regione ». ».

Il Messina poi specificava il tipo di rapporti che si instauravano con gli uomini politici:

« Anche le modalità dei rapporti con gli uomini politici ed i pubblici funzionari sono diverse a seconda che gli appalti interessino o meno la « regione ».

Nel primo caso, entrando in funzione il nuovo sistema da me appreso nel 1986, i rapporti con gli esponenti politici ed amministrativi, ed il pagamento delle relative tangenti, vengono curati direttamente dal Siino, dal Modesto e dal Calà ».

Mentre nel secondo caso (appalti non di interesse della « regione »), « ai rapporti con i politici ed al pagamento delle relative tangenti provvedevano direttamente gli imprenditori ».

Il Messina, poi, dimostrava di essere in grado di fornire alcune specifiche indicazioni anche circa l'identità dei politici coinvolti nel sistema di manipolazione degli appalti.

Egli infatti, sempre nel medesimo interrogatorio del 10 dicembre 1992, dichiarava che l'onorevole Rino Nicolosi nel periodo in cui era presidente della regione siciliana percepiva tangenti la relazione ad appalti, per tramite di un suo portaborse).

Il Messina così proseguiva:

« Ciò non mi risulta personalmente, però nel corso di varie conversazioni con gli imprenditori e gli uomini d'onore che si occupavano di appalti e quindi pagavano anche le tangenti (ricordo ad esempio i fratelli Anzalone, Cosentino Francesco, Siino Angelo, Terminio Cataldo, Ferraro Salvatore), si commentava ironicamente che il Nicolosi non voleva che le tangenti gli venissero consegnate personalmente ma che venissero date a un suo portaborse; di questo portaborse fu fatto anche il nome, ma io in questo momento non lo ricordo.

Nel corso di una di queste conversazioni, Anzalone Luigi mi riferì che, insieme a suo fratello Anzalone Gaetano, si era recato una volta a Palermo per consegnare una tangente al predetto portaborse del Nicolosi, il quale disponeva di un ufficio diverso da quello del parlamentare. Anzalone Luigi riferì che, in quella circostanza, insieme al fratello erano incappati in un controllo dei carabinieri i quali forse si erano accorti che essi portavano indosso delle armi. Tale controllo non ebbe alcuna conseguenza in quanto i fratelli Anzalone erano provvisti di porto d'armi. L'episodio riferitomi avvenne nel 1989 o nel 1990. L'Anzalone non mi disse se questo controllo era avvenuto prima o dopo che consegnasse i soldi al portaborse del Nicolosi ».

Nell'interrogatorio del 4 febbraio 1993 Messina ricordava il nome del « portaborse » (che qui si omette di indicare per esigenze investigative):

« Dopo aver riordinato meglio i miei ricordi, adesso posso precisare che il portaborse dell'onorevole Rino Nicolosi, di cui mi parlarono i fratelli Anzalone ed altri imprenditori, come della persona a cui versavano le tangenti, è tale *omissis*

Gli Anzalone e gli altri mi dissero appunto che era questa la persona che essi incontravano a Palermo per versare somme di denaro destinate all'onorevole Nicolosi ».

CAP. 2. — Acquisizioni probatorie di riscontro.

Numerosi sono i riscontri emersi sia dalle indagini delegate alla polizia giudiziaria sia dalle intercettazioni telefoniche epletate.

Rinvandosi all'allegata ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Palermo del 25 maggio 1993 per i riscontri relativi alla generale ricostruzione del sistema da parte dei dichiaranti, si riportano qui di seguito le risultanze refluenti specificamente sulla posizione di Nicolosi.

1. - *Le indagini di polizia giudiziaria.*

In ordine alla vicenda della gara d'appalto di Trecastagni, la ricostruzione di Costanzo e Li Pera ha trovato riscontro nell'esame dell'iter amministrativo della gara, come si è evidenziato nella citata richiesta di provvedimenti cautelari del 17 maggio 1993 (v. cap. V paragrafo 3).

Quanto all'episodio, riferito da Leonardo Messina, della « tangente » versata dai fratelli Anzalone al « portaborse » di Nicolosi va segnalato che dagli accertamenti dei carabinieri risulta che le imprese dei fratelli Anzalone sono risultate aggiudicatarie di numerosi appalti per opere pubbliche sia nel periodo in cui l'onorevole Rosario Nicolosi era assessore regionale ai lavori pubblici (nel 1984), sia nel periodo in cui egli era presidente della regione siciliana (dal 23 gennaio 1985 al 16 giugno 1991): si vedano le annotazioni del R.O.S. - Carabinieri del 26 febbraio 1993, 19 marzo 1993 e 16 aprile 1993.

Positivo anche il riscontro del controllo di Anzalone Luigi a Palermo (v. annotaz. S.C.O. del 26 gennaio 1993).

2. - *Le intercettazioni telefoniche.*

Dalle intercettazioni telefoniche effettuate sono emersi numerosi elementi di riscontro alle affermazioni dei dichiaranti.

Per quanto concerne i riscontri relativi al ruolo rivestito dal Salamone nel sistema di illecita manipolazione degli appalti si rinvia a quanto evidenziato nella citata ordinanza di custodia cautelare del 25 maggio 1993 (v. cap. V paragrafo 3).

In ordine alla posizione dell'onorevole Nicolosi vanno segnalate alcune significative intercettazioni di conversazioni telefoniche intercorse tra altri soggetti.

Estremamente indicativa è la conversazione tra l'ingegner Ciaravino e l'ingegner La Cavera (componenti del consiglio d'amministrazione della S.I.R.A.P.) delle ore 14,33 del 19 marzo 1990, nel corso della quale i due discutono del presunto disegno dell'onorevole Nicolosi e del-

l'onorevole Mannino di fare assorbire la S.I.R.A.P. dall'E.S.P.I..

Nel contesto della conversazione vi sono alcune importanti indicazioni che — alla luce delle dichiarazioni di Costanzo e Li Pera — appaiono riferibili ai legami del Nicolosi con gli imprenditori Salamone e Rendo: (C = Ciavarino; L = La Cavera).

C: ah, quindi c'è questo disegno diciamo ...

L: eh, precì ... no che c'è ... ti dico, è già concordato ... no c'è!

C: in cui praticamente il gruppo è questo di Agrigento con i due deputati si ...

L: esatto, esatto ...

C: così Mannino ... eh ... eh ...

L: e Nicolosi ...

C: e Nicolosi ... è l'uomo del consiglio è questo ...

L: esatto ...

C: l'avvocato, è giusto?

L: l'avvocato.

C: quindi io l'avevo pure capito bene ... e garanti sono i due amici di Agrigento ...

L: esatto, mentre mi è confermata la rizza ... io non capivo che era la parola rizza, significa sciarra ... la sciarra tra i due gruppi imprenditoriali ... tra quello robusto e quello rappresentato da questi signori di Agrigento ...

C: uh ... ah ... te lo hanno confemato ...

L: sì, sì ... lì c'è una rizza spaventosa, ecco perché Nicolosi non può scegliere ed è ... tredebondo ...

C: ah!

L: perché è diviso tra due cuori ... che non è che lui tutto il cuore l'ha dato ad Agrigento, hai capito?

Nel corso della conversazione, allora, i due decidono che la migliore mossa è chiedere un colloquio a Nicolosi per capire quali siano le sue reali intenzioni, visto che egli non sembra del tutto deciso a favorire l'assorbimento della S.I.R.A.P. nell'E.S.P.I. (è CIARAVINO che si incarica di incontrare l'onorevole Nicolosi).

Al di là del merito della vicenda di cui i due discutono, ciò che emerge in modo palese è lo stretto legame dell'onorevole

Nicolosi con un gruppo imprenditoriale di Agrigento facente capo a due soggetti (« i due amici di Agrigento »).

E, alla luce delle dichiarazioni di Li Pera e di Costanzo, appare assai plausibile che il riferimento fosse a Filippo Salamone ed Antonio Vita, altro imprenditore agrigentino in associazione con il Salamone in numerosi appalti.

Quanto — poi — alla frase secondo la quale il Nicolosi « è diviso tra due cuori », non avendo egli dato « tutto il cuore » ad Agrigento, è indicativa la coincidenza con le dichiarazioni di Costanzo nella parte in cui quest'ultimo ha evidenziato che i due punti di riferimento dell'onorevole Nicolosi nel mondo imprenditoriale erano costituiti da Filippo Salamone di Agrigento e da Mario Rendo di Catania.

Ma vi è un'altra conversazione telefonica che va collegata a quella appena riportata in sintesi.

Alle ore 18,23 del 30 marzo 1990, Filippo Salamone chiama l'ingegner Ciaravino per concordare un appuntamento, che viene fissato per il successivo martedì pomeriggio alle 16,30.

Ciaravino è perciò costretto a far rinviare la prevista riunione, cui doveva partecipare proprio in quel pomeriggio, di un organo collegiale (si parla di « consiglio »: probabilmente il consiglio d'amministrazione della S.I.R.A.P.).

La conversazione prosegue così:

(C = Ciavarino; S = Salamone).

S: facciamo martedì alle quattro e mezza, dai!

C: vabbè, alle quattro e mezza, dai.

S: va bene?

C: così ci dico tra l'altro che devo parlare con il Presidente.

S: eh, appunto, ci dici: è una cosa importantissima.

C: rinviemo e ... tra l'altro è inerente al ...

S: va bene.

C: allora alle quattro e mezza.

S: direttamente lì.

C: alla presidenza.

S: va bene.

Il significato della telefonata, benché non ne sia chiaro l'oggetto specifico, è inequivocabile.

Ciaravino, per risolvere delicate questioni attinenti all'attività della S.I.R.A.P. (« è una cosa importantissima »), si rivolge al Salamone perché egli faccia da tramite con un certo « presidente ».

Sulla scorta delle dichiarazioni di Li Pera e Costanzo, e tenuto conto della successione cronologica con la precedente telefonata, ove Ciaravino si ripromette di contattare l'onorevole Nicolosi, è assai verosimile che il presidente sia proprio l'onorevole Nicolosi, allora presidente della regione siciliana.

Nè è affatto da escludersi che l'oggetto della conversazione fosse proprio il temuto assobimento della S.I.R.A.P. da parte dell'E.S.P.I. (« una cosa importantissima »): un'ulteriore riprova, insomma, del legame Salamone-Nicolosi.

3. - Dichiarazioni rese da altri soggetti.

Ulteriore, seppur indiretto, riscontro deriva poi dalle dichiarazioni rese dall'imprenditore friulano Claudio De Eccher, il quale, in data 22 maggio 1993, nell'ammettere l'esistenza in Sicilia di un « coordinamento » fra enti committenti ed appaltatori, alludendo ad una sorta di « turnazione concordata » degli appalti fra le imprese, indicava anch'egli nell'imprenditore agrigentino Filippo Salamone il « punto di riferimento principale per la spartizione degli appalti » in taluni settori.

Il che supporta quanto riferito specialmente da Giuseppe Costanzo e Giuseppe Li Pera sul ruolo dell'asse Nicolosi-Salamone.

Del resto, anche lo stesso Filippo Salamone, nell'ammettere i rapporti con l'onorevole Nicolosi, ha riferito di « contribuzioni » in favore di quest'ultimo.

Il Salamone, presentatosi infatti in data 21 aprile 1993 fra l'altro dichiarava:

« Nella mia qualità di imprenditore mi è capitato già dalla metà degli anni '80 di

effettuare contribuzioni a favore di partiti o di uomini politici che secondo il mio punto di vista si potevano adoperare per una corretta politica di spesa e per creare condizioni politico-amministrative favorevoli agli investimenti imprenditoriali in Sicilia ».

Il Salamone, riguardo ai suoi rapporti con l'onorevole Nicolosi, in particolare affermava:

« Io ho un ottimo rapporto personale con l'onorevole Rino Nicolosi che stimo quale uomo di governo, che si è fattivamente impegnato per realizzare in Sicilia opere pubbliche di un certo rilievo.

Lo stesso è stato capace di risolvere situazioni di *impasse* dando prova di notevoli capacità di governo; fra i settori di intervento in cui il Nicolosi si è distinto ricordo quello relativo ai corpi diga ».

Circa le contribuzioni versate all'onorevole Nicolosi, il Salamone dichiarava:

« All'onorevole Rino Nicolosi ho fatto pervenire in questi anni numerosi contributi in quanto è l'uomo politico siciliano che stimo di più. Con il Nicolosi mi lega un'amicizia ventennale che risale ai primi anni '70 quando frequentavamo lo stesso albergo di Palermo. In particolare ho sempre apprezzato il Nicolosi per la sua capacità di superare gli ostacoli della burocrazia e di impegnarsi concretamente per la realizzazione di opere pubbliche in Sicilia.

Voglio altresì sottolineare che già interventi dell'onorevole Nicolosi erano di carattere squisitamente politico e non riguardavano singoli lavori.

In particolare ho versato all'onorevole Nicolosi lire 90 milioni nel maggio 1986, lire 25 milioni nel luglio 1989, lire 60 milioni nell'aprile 1990 e lire 25 milioni nel maggio 1991 ».

Al di là della versione forse edulcorata della natura dei rapporti con il Nicolosi (nella misura in cui il Salamone ha escluso la sussistenza di relazioni tra le contribuzioni versate all'onorevole Nicolosi ed eventuali interventi di quest'ultimo in materia di appalti), resta comunque il

fatto che da tali dichiarazioni emergono con evidenza due importanti elementi:

1. il rapporto « privilegiato » che legava l'imprenditore al Nicolosi;

2. la ricezione da parte del Nicolosi di somme di denaro che, seppur sotto forma di contribuzioni elettorali, il Salamone gli versava in vista di un « ritorno » (anche se limitato, secondo la riduttiva spiegazione del Salamone, agli effetti indotti nel tessuto economico-produttivo dall'indirizzo politico adottato dal Nicolosi medesimo).

Peraltro, l'esistenza di tale rapporto « preferenziale » con il Salamone è stato riconosciuto dallo stesso Nicolosi allorché è stato anch'egli sentito da magistrati di questo ufficio.

Il Nicolosi, presentatosi spontaneamente in data 4 maggio 1993 (quando, cioè, non rivestiva ancora la qualità di indagato), nel delineare i tratti caratterizzanti il progetto di modernizzazione del sistema produttivo siciliano, cui era ispirata la sua linea politica, fra l'altro dichiarava:

« Per quanto riguarda il mondo imprenditoriale siciliano cercai di individuare come interlocutori gli imprenditori che mi apparvero più sensibili e disponibili a sostenere questo mio progetto di rinnovamento dei rapporti tra politica e imprenditoria.

Fra questi ricordo in particolare l'imprenditore agrigentino Filippo Salamone, gli Averna di Caltanissetta, Benanti di Catania e gli imprenditori del marmo di Trapani ».

CAP. 3. — Conclusioni.

Dal complesso degli elementi acquisiti emergono indubbiamente, nei confronti del Nicolosi, obiettivi elementi di prova, circa la sua partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata alla manipolazione degli appalti pubblici in Sicilia, di cui si è detto in premessa.

Anzi, specie sulla base delle convergenti dichiarazioni rese da Giuseppe Costanzo, Leonardo Messina e Giuseppe Li Pera, puntualmente riscontrate dall'esito delle intercettazioni telefoniche e dalle indagini di polizia giudiziaria, si è delineato un dettagliato quadro dell'illecito sistema spartitorio degli appalti all'interno del quale il Nicolosi ha finora ricoperto un ruolo-chiave.

A lui infatti competeva — secondo il Costanzo — la funzione di direzione di tutto il sistema degli appalti pubblici siciliani, nel periodo in cui rese la presidenza della regione.

Egli insomma, secondo le risultanze acquisite, avvalendosi della sua posizione di potere, derivantegli soprattutto dalla massima carica regionale per anni rivestita, disponeva di un notevole potere di controllo sul finanziamento e sulla gestione degli appalti, che realizzava anche mediante i suoi « referenti » nel mondo imprenditoriale, e cioè Filippo Salamone e Mario Rendo.

In ordine agli specifici fatti illeciti per i quali quest'ufficio ritiene di dover procedere, anche in considerazione della connessione con il reato di associazione per delinquere, si osserva quanto segue.

In relazione agli episodi (riferiti da Leonardo Messina) di ripetuti versamenti di « tangenti » ad un « portaborse » del Nicolosi, da parte di imprenditori partecipanti a gare di appalto, appare allo stato ipotizzabile il reato di concussione continuata (articoli 81, capoverso, 317 del codice penale), essendo presumibile che gli imprenditori in questione fossero costretti (o comunque indotti) a tali illeciti versamenti dalla posizione di controllo e di predominio ricoperta dal Nicolosi nel sistema complessivo di finanziamento e di gestione degli appalti.

In tale contesto, si iscrive poi anche lo specifico episodio riguardante l'acquisto, da parte di Giuseppe Costanzo, delle azioni del CLUB CALCIO CATANIA.

Il Costanzo ha infatti riferito che egli, dopo aver respinto analoga richiesta avanzata da persone interessate alle sorti del CLUB CALCIO CATANIA, accolse quella

fattagli dal Nicolosi (il quale gli promise esplicitamente « un ritorno ») soltanto perché temeva che « un rifiuto potesse provocare azioni ritorsive » (v. dichiarazioni del 5 aprile e del 5 maggio 1993).

A tale fattispecie criminosa, è logicamente connessa quella dell'abuso d'ufficio patrimoniale continuato (articoli 81, capoverso, 323, comma secondo, del codice penale), avente per oggetto gli illeciti interventi conseguentemente esercitati nelle fasi di finanziamento e/o di aggiudicazione degli appalti.

In relazione ai due episodi di versamento al Nicolosi della somma di cento milioni di lire per volta da parte di Carmelo Costanzo (di cui ha riferito il figlio Giuseppe devono ritenersi configurabili sia il reato di cui all'articolo 319 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), sia quello previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659 (violazione della disciplina legislativa sul finanziamento dei partiti e degli uomini politici).

Invero, a tale conclusione induce l'inequivocabile tenore delle dichiarazioni di Giuseppe Costanzo, il quale ha evidenziato che tali somme furono versate per ottenere « favori » per l'acquisizione di appalti dall'onorevole Nicolosi, il quale « aveva un notevole potere per orientare l'aggiudicazione delle gare a favore di imprese che egli intendeva privilegiare » (dichiarazioni di Costanzo del 5 aprile 1993). E, a dimostrazione dell'esistenza di un accordo tra Carmelo Costanzo e l'onorevole Rino Nicolosi, è significativo il fatto che, dopo la morte del padre, Giuseppe Costanzo si presentò al Nicolosi quasi a pretendere agevolazioni per l'aggiudicazione di appalti come a saldo di un « credito » maturato.

Naturalmente, la configurabilità della corruzione non esclude l'applicabilità alla medesima condotta della sanzione penale dettata dalla legge sul finanziamento dei partiti, trattandosi di normative preposte alla tutela di beni giuridici diversi.

In riferimento alla vicenda dell'appalto S.I.R.A.P. di Trecastagni, aggiudi-

cato all'impresa Costanzo grazie all'intervento del Salamone su mandato dell'onorevole Nicolosi, essendo impensabile che il Nicolosi fosse all'oscuro del fraudolento meccanismo messo in atto dal Salamone, appare indispensabile proseguire le indagini sulla vicenda ipotizzando la configurabilità del concorso — ascrivibile al Nicolosi — nel reato di cui all'articolo 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti).

Tutto ciò premesso, apparendo necessario per l'ulteriore corso

SI CHIEDE

l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Rosario Nicolosi, in epigrafe generalizzato, per i seguenti reati:

A) reato di cui all'articolo 416 del codice penale, per avere fatto parte di un'associazione per delinquere, di cui erano altresì componenti Martello Francesco, Zito Giuseppe, Lodigiani Vincenzo, Ciaravino Antonino, Moscoloni Maurizio, Barbaro Gaspare, Salamone Filippo, De Echer Claudio, Deffendi Gianfranco, Cani Vincenzo, Favro Domenico, Lombardo Salvatore ed altri, finalizzata ad abusi d'ufficio concernenti l'illecita gestione di finanziamenti pubblici, nonché alla consumazione di reati di turbata libertà degli incanti e di reati di corruzione e di concussione;

In Palermo ed altre località negli anni 1984-1991;

B) reato di cui agli articoli 81, capoverso, 317 del codice penale, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso — abusando della propria qualità (dapprima) di assessore ai lavori pubblici e (poi) di presidente della regione siciliana — costretto e comunque indotto i fratelli Gaetano e Luigi Anzalone e vari altri imprenditori a versare a sé e ad altri somme di denaro in relazione al finanziamento ed alla aggiudicazione di appalti pubblici.

In Palermo, negli anni 1984-1991.

C) reato di cui all'articolo 317 del codice penale perché, abusando della sua qualità di presidente della regione siciliana, induceva Giuseppe Costanzo ad acquistare azioni del Club Calcio Catania per un importo complessivo di 200 milioni di lire.

In località imprecisata nell'anno 1985;

D) reato di cui agli articoli 81, capoverso, 323, comma secondo, del codice penale, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusato del suo ufficio (dapprima) di assessore ai lavori pubblici e (poi) di presidente della regione siciliana, al fine di procurare a sé ed altri ingiusti vantaggi patrimoniali inerenti all'aggiudicazione di pubblici appalti.

In Palermo ed altre località negli anni 1984-1991.

E) reato di cui agli articoli 319 e 319-bis del codice penale perché, per favorire le imprese del gruppo Costanzo nell'aggiudicazione di pubblici appalti, riceveva da Carmelo Costanzo la somma di 100 milioni di lire.

In Catania, nell'anno 1985;

F) reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 per avere ricevuto la somma di denaro di cui alla lettera E) in violazione della disciplina legislativa sul finanziamento dei partiti e degli uomini politici.

In Catania, nell'anno 1985;

G) reato di cui agli articoli 319 e 319-bis del codice penale perché, per favorire le imprese del gruppo Costanzo nell'aggiudicazione di pubblici appalti, riceveva da Carmelo Costanzo la somma di 100 milioni di lire.

In Acireale nell'anno 1988.

H) reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981, n. 659 per avere ricevuto la somma di denaro di cui alla lettera G) in violazione della disciplina legislativa sul finanziamento dei partiti e degli uomini politici.

In Acireale nell'anno 1988;

I) reato di cui agli articoli 110 e 353 del codice penale per avere, in concorso con Filippo Salamone, Giuseppe Costanzo ed altri, turbato con mezzi fraudolenti la gara S.I.R.A.P. per la realizzazione dell'area artigianale attrezzata di Trecastagni.

In Palermo e altre località tra il 1990 e il 1991.

Il pubblico ministero

GUIDO LO FORTE

ROBERTO SCARPINATO

GIOVANNI ILARDA

LUIGI PATRONAGGIO

ANTONIO INGROIA

*Il procuratore della
Repubblica*

GIAN CARLO CASELLI